



COMUNE DI
COMO

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUN-
ZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VI-
GILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 14/10 /2024

INDICE

TITOLO I – OGGETTO.....	3
<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Finalità.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Fattispecie soggette a verifica della Commissione.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Composizione della Commissione.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II – FUNZIONAMENTO	6
<i>Articolo 6 - Servizi preposti alle attività della Commissione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Presentazione e istruttoria delle istanze.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 - Convocazione della Commissione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 - Riunioni della Commissione.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 - Pareri e verbali delle riunioni della Commissione.....</i>	<i>7</i>
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
<i>Articolo 11 - Spese di funzionamento della Commissione.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Disposizioni procedurali e finali.....</i>	<i>9</i>

TITOLO I – OGGETTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV) di cui all'art. 141 e ss. del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*" e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei luoghi e nei locali di pubblico spettacolo, nonché negli impianti sportivi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
 - i) per **Commissione (o anche solo CCV)**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 141-*bis* del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - j) per **CPV**, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - k) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S.;
 - l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - m) per **Regolamento d'esecuzione del TULPS**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
 - n) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

Articolo 3 - Finalità

1. La CCV, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPV).
2. La CCV esprime i pareri di propria competenza ai sensi di legge ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Articolo 4 - Fattispecie soggette a verifica della Commissione

1. La verifica da parte della Commissione, salvo diverse previsioni di norme sovra ordinate, si esplica su:

- a) teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- c) cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- d) cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- h) circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- i) luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- k) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- l) piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- m) qualora previsto, piscine natatorie pubbliche anche prive di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- n) auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 5.000 persone)

2. Per progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), pur mantenendo la Commissione il potere di controllo ex art. 141 c.1 lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940).

Articolo 5 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento ed ha la seguente composizione:
 - a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'ATS Insubria competente per territorio o medico dallo stesso delegato;
 - d) Dirigente del Settore Opere Pubbliche o suo delegato, in ogni caso con le necessarie competenze per fornire il parere in ordine alla struttura e alla statica;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Esperto in elettrotecnica;
2. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti, per il caso in cui il titolare non possa intervenire.
3. In funzione delle strumentazioni e degli allestimenti del locale o impianto oggetto di verifica, la composizione della CCV potrà essere integrata da un esperto di acustica o altra disciplina tecnica.
4. A richiesta, possono far parte della Commissione, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
5. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con un rappresentante del CONI nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
6. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre e mantiene le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Servizi preposti alle attività della Commissione

1. Il Servizio SUEVCO, le cui funzioni vengono definite nel funzionigramma approvato dalla Giunta Comunale, svolge anche il Servizio di Segreteria della CCV e, in sinergia con il Servizio SUAP, provvede a istruire le pratiche da sottoporre alla competenza della CCV medesima o a trasmettere le pratiche di competenza della CPV.

2. In particolare, il Servizio SUEVCO, sempre in sinergia con il Servizio SUAP, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnica della Commissione con i seguenti compiti:

- a) ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- b) inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- c) redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
- d) inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;
- e) archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della CCV a mezzo di deposito del verbale della Commissione, unitamente alla convocazione, con l'assegnazione di un numero di protocollo;
- f) organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- g) curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- h) curare l'aggiornamento delle informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
- i) verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Articolo 7 - Presentazione e istruttoria delle istanze

1. La documentazione oggetto di valutazione da parte della CCV deve pervenire all'Ente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della CCV.

2. Le istanze per le quali è necessario acquisire il parere della CCV devono pervenire all'Ente, complete di tutta la documentazione necessaria, almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento; in difetto, l'istanza sarà valutata come irricevibile.

3. In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta a cura del Direttore del SUEVCO, potrà essere accettata la domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto; in tal caso verrà applicata una tariffa d'urgenza pari al triplo della tariffa ordinaria prevista per diritti di segreteria/istruttoria.

4. Ricevuta l'istanza, la Commissione si riunisce entro i 20 giorni successivi.

Articolo 8 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato a tutti i membri effettivi di cui al precedente art. 5 comma 1 e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art.5 comma 3, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione, e trasmesso nella forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al supplente, informandone la Segreteria o il Presidente.

3. La data della seduta/sopralluogo è comunicata, nelle forme e tempi ritenuti più idonei, al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.
5. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.
6. Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Articolo 9 - Riunioni della Commissione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'art. 5 comma 1.
2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della seduta.
3. I sopralluoghi sono effettuati dal lunedì al venerdì non festivi: dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato.
4. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione, nei casi previsti, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.
6. Nel caso di conflitto di interesse, il componente della Commissione ha l'obbligo astenersi dalla partecipazione ai lavori della Commissione, rendendo edotta la Commissione medesima in ordine al presunto conflitto di interessi.
7. Nella seduta della Commissione, sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Articolo 10 - Pareri e verbali delle riunioni della Commissione

1. Il parere della Commissione, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, è reso per iscritto o in formato digitale e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art.5, comma 1.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente

provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere reso in forma scritta o firmato digitalmente al Presidente.

3. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.

4. Il verbale di riunione/sopralluogo, redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, riporta, oltre il parere di merito, anche:

a) il luogo della riunione/sopralluogo;

b) l'elenco dei membri della Commissione presenti, l'elenco degli altri intervenuti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;

c) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;

d) una concisa esposizione delle attività svolte e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/luoghi/impianti ispezionati;

e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.

5. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti effettivi e aggregati presenti e viene allegato al provvedimento finale trasmesso all'istante.

6. Il verbale è comunicato all'interessato a mezzo PEC o altro mezzo che ne assicuri la ricezione a cura della Segreteria. Quest'ultima invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (così modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001), le spese di funzionamento per l'attività di verifica e sopralluogo della Commissione sono poste a carico del richiedente (organizzatore dell'evento o titolare del locale).
2. L'importo relativo deve essere corrisposto preventivamente all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" e l'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art.7. L'importo delle spese di cui sopra è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale quali diritti di segreteria/istruttoria, in mancanza si applicano i corrispondenti diritti di segreteria/istruttoria previsti per l'evasione delle pratiche SUAP.
3. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria e del Segretario, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi né rimborsi spese comunque denominati, per effetto dell'art.12, D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.
4. Nessun costo è dovuto in caso di vigilanza su strutture comunali o manifestazioni/spettacoli con riferimento ai quali l'Amministrazione Comunale assume il ruolo di organizzatore.
5. Ai componenti della Commissione di cui al precedente art.5, comma 1 lett. f) e 5, comma 3, qualora nominati fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo determinato con la Deliberazione di cui al precedente c.2 del presente articolo, quale gettone per la partecipazione alla Commissione.
6. La mancata corresponsione delle spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi e la conseguente archiviazione della domanda.

Articolo 12 - Disposizioni procedurali e finali

1. Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e dal Regolamento medesimo.
 2. Il presente Regolamento:
 - a) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.